



Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

Via Devesi n. 14 – Cap 10076 Tel. 011 9299711 – Fax 011 9296129 – C.F. e P. IVA 01282670015
www.comune.nole.to.it - e-mail: info@comune.nole.to.it - pec: comune.nole.to@legalmail.it

Prot. n. 13093

Spett.le
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la
Regione Piemonte
Via Bertola n. 28
10121 – Torino

Nole il 13/10/2022

Oggetto: riscontro richiesta istruttoria relazione sui rendiconti anni 2019 e 2020

Risarcimento danni derivante da giudizi per il crollo della torre campanaria

Si riporta di seguito cronistoria della vicenda:

PENALE:

- a seguito dell'evento del 15 novembre 2006 (crollo della Torre Campanaria), l'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio dei responsabili del crollo medesimo per i reati di cui agli artt. 113 e 449 del C.P., richiesta esaminata dal GIP nell'udienza del 1° aprile 2011;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30.03.2011 avente ad oggetto: "Incarico legale per costituzione parte civile nel procedimento penale di rinvio a giudizio dei responsabili del crollo della Torre Campanaria di piazza Vittorio Emanuele" si è affidata la difesa all'Avv. Dalla Torre Luca del Foro di Torino;
- con sentenza del Tribunale di Torino – quinta sezione penale in data 08 maggio 2014 è stato condannato il solo imputato "appaltatore" per il crollo della torre campanaria ed assolto tutti gli altri imputati;
- in data 30.10.2014 il Pubblico Ministero ha depositato l'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 20.12.2014 si è autorizzato il Sindaco del Comune di Nole a mantenere, anche per la fase d'appello, la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 16376/07 R.G. GIP del Tribunale di Torino pendente avanti alla Corte di Appello di Torino, affidando il patrocinio all'avv. Dalla Torre Luca del Foro di Torino con studio in Torino – Via Morghen n. 35, affinché assistesse e difendesse nel predetto procedimento la parte civile del Comune di Nole;
- con la sentenza n. 7394 depositata il 25.02.2019 la Corte d'Appello di Torino, terza sezione penale, ha pronunciato sentenza, in riforma parziale della decisione di primo grado, di condanna degli imputati Menardi, Baima, Massa e Postiglione alla pena di un anno di reclusione. Tale condanna si aggiunge a quella già pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato Godone. **La Corte ha altresì condannato tutti gli imputati in solido al pagamento della somma disposta a titolo di ristoro del danno morale di € 50.000,00 ed al pagamento delle**

spese di assistenza legale del primo e secondo grado di giudizio: quest'ultime liquidate in € 1.810,00 oltre accessori di legge;

- avverso detta sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione;
- sentito, in merito all'opportunità di coltivare anche in tale sede la costituzione di parte civile, il parere dell'Avv. Luca Dalla Torre il quale ha evidenziato quanto segue:
 - la partecipazione del Comune in veste di parte civile all'udienza sarebbe volta a sostenere esclusivamente la bontà delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Torino e non potrebbe chiedere alcuna pronuncia modificativa in punto danno;
 - gli scenari successivi alla decisione della Cassazione possono essere molteplici:
 - ▲ annullamento senza rinvio nei confronti di tutti gli imputati,
 - ▲ rigetto di tutti i ricorsi con definitività della pronuncia della Corte d'Appello nei confronti di tutti gli imputati ovvero una pronuncia di annullamento con rinvio a nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino
 - in tal caso il Comune verrà citato nuovamente per tale giudizio in quanto parte civile costituita; in quest'ultima ipotesi se il rinvio dovesse avere alla base un motivo riferibile alla posizione di un singolo imputato, la sentenza di condanna sarebbe comunque definitiva per tutti gli altri imputati non interessati dall'annullamento;
- pertanto l'amministrazione del comune di Nole, con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 20/05/2021, alla luce di quanto sopra appena esposto, considerando che non sussistono le condizioni affinché l'ente mantenga la propria costituzione di parte civile nell'udienza in Cassazione, ha assunto la decisione di non costituirsi quale parte civile nell'udienza in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino Sezione Penale del n. 7394 del 28.11.2018, depositata il 25.02.2019;
- con nota del 18.06.2021 acclarata al protocollo dell'Ente in data 23.06.2021 al n. 8168, l'Avv. Luca Dalla Torre **ha comunicato che i ricorsi proposti in Cassazione Penale sono stati rigettati al termine dell'udienza del 15 giugno 2021.**

CIVILE:

- in seguito al suddetto crollo della torre civica campanaria si sono instaurate una serie di cause civili;
- le cause iniziali sono state riunite in un unico giudizio R.G. 495361/2009 definito con **sentenza del Tribunale di Torino n. 4358/2016 in data 09.08.2016 dalla quale è emerso un credito per il Comune di Nole di € 1.765.616,65; la sentenza ha altresì escluso qualsiasi responsabilità in capo al Comune di Nole; di tale importo è stata incassata la somma di € 1.007.988,90;**
- **avverso la sentenza n. 4358/2016 in data 09.08.2016 è stato proposto ricorso innanzi alla Corte d'Appello da parte dei soggetti soccombenti;**
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 11.05.2017 ad oggetto: "Sentenza del Tribunale di Torino n. 4358/2016 – ricorso in appello innanzi alla Corte d'Appello presentato dall'architetto Postiglione Michel" si è proceduto all'autorizzazione alla costituzione in giudizio ed all'affidamento incarico di patrocinio legale;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 11.05.2017 ad oggetto: "Sentenza del Tribunale di Torino n. 4358/2016 – ricorso in appello innanzi alla Corte d'Appello presentato dagli architetti Baima Piero e Massa Gianfranco" si è proceduto all'autorizzazione alla costituzione in giudizio ed all'affidamento incarico di patrocinio legale";
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 23.02.2017 ad oggetto: "Sentenza del Tribunale di Torino n. 4358/2016 – ricorso in appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino – si è proceduto autorizzazione alla costituzione in giudizio ed affidamento incarico di patrocinio legale" innanzi alla Corte d'Appello di Torino avverso l'atto di citazione in appello promosso dall'ing. Diego Menardi avverso la sentenza n. 4358/2016;
- **con la sentenza n. 1301/2018 la Corte d'Appello di Torino, sezione III civile, ha disposto, tra l'altro, l'accoglimento parziale degli appelli avversari sotto il limitato profilo della**

rimodulazione delle quote di responsabilità solidale risarcitoria tra i professionisti, confermando il diritto al risarcimento del danno subito dal Comune di Nole e quantificato in primo grado in € 1.765.616,65;

- avverso tale sentenza, in data 27.11.2018 al n. 16711, perveniva al protocollo dell'ente il ricorso, presentato da alcuni soccombenti presso la Suprema Corte di Cassazione, di impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1301/2018;
- con deliberazione n. 172 del 13.12.2018 si autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione di Torino avverso l'atto di citazione promosso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1301/2018;
- **con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26188 del 17.11.2020 è stato rigettato il ricorso con condanna solidale dei ricorrenti a rifondere il comune di Nole le spese processuali, oltre le spese generali e accessorie.**

PROCEDURA RECUPERO CREDITI:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 20.12.2018 ad oggetto: "Sentenza della Corte d'Appello di Torino 1301 del 10.07.2018 cause riunite 364/17, 522/17 e 545/17 – atto di indirizzo" l'Amministrazione Comunale ha espresso atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali Amministrativi affinché provvedesse a conferire all'Avv. Stefano Cresta dello Studio Legale "Cresta & Associati", con sede in Via Principi D'Acaja n. 47 – 10138 TORINO, l'incarico di assistenza stragiudiziale a favore del Comune di Nole in ordine alla sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino n. 1301/2018 RG 363/17 (cause riunite 364/17, 522/17 e 545/17);
- a seguito della rimodulazione di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Torino 1301 del 10.07.2018, con nota presentata dall'avv. Giuseppe Prencipe con studio in Corso Re Umberto 64 Torino, acclarata al protocollo dell'ente al n. 7125 in data 18.06.2020, veniva notificato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato da Zurich Insurance Public Limited Company presso il Tribunale di Torino con richiesta di fissazione di udienza di comparazione delle parti unitamente al decreto del Tribunale di Torino, quarta sezione civile, n. 2865/2020 del 13.06.2020 RG n. 5339/2020, per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta con fissazione dell'udienza per il giorno 27.10.2020;
- con la deliberazione n. 60 del 03.09.2020 la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio e individuato, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 5339/2020 promosso da Zurich Insurance Limited Company, il legale nell'Avv. Stefano Cresta con sede in Via Principi D'Acaia n. 47 TORINO;
- con la nota, acclarata al protocollo dell'ente in data 29.01.2021 al n. 1463, presentata dall'avv. Stefano Cresta dello Studio Legale "Cresta & Associati", con sede in Via Principi D'Acaja n. 47 – 10138 TORINO, viene comunicato che, in relazione alla causa ex art. 702 bis c.p.c. pendente contro Zurich Insurance (ricorso RG n. 5339/2020), il Tribunale di Torino all'esito dell'udienza del 26 gennaio u.s. ha accolto l'eccezione di difetto di competenza sollevata dalle parti assegnando alla Compagnia Zurich il termine di tre mesi per riassumere la causa innanzi al Tribunale di Ivrea;
- con nota acclarata al protocollo dell'Ente in data 04.03.2021 al n. 3111, presentata dall'avv. Giuseppe Prencipe con studio in Corso Re Umberto 64 Torino, è stato notificato il ricorso in riassunzione ex art. 125 disp. Att. Cpc del procedimento civile ex art. 702 bis cpc (R.G. 5339/20) radicato presso il Tribunale di Torino proposto da Zurich Insurance Public Limited Company presso il Tribunale di Ivrea con richiesta di fissazione di udienza di comparazione delle parti (procedimento 510/2021);
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25.03.2021 ad oggetto: "Ricorso in riassunzione al Tribunale Civile di Ivrea ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. 510/2021) promosso da Zurich Insurance Public Limited Company - costituzione in giudizio" l'Amministrazione Comunale ha:
 - autorizzato il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Ivrea Sezione Civile avverso il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., RG n. 510/2021, promosso da Zurich

Insurance Public Limited Company e notificato all'amministrazione tramite l'avv. Prencipe Giuseppe, protocollo 3111 in data 04.03.2021;

- individuato l'Avv. Stefano Cresta dello Studio Legale “Cresta & Associati” con sede in Via Principi D'Acaja n. 47 – 10138 TORINO quale professionista cui conferire l'incarico di patrocinio legale, alle condizioni economiche riportate nel preventivo, acclarato al protocollo dell'ente in data 10.03.2021 al n. 3312 citato in premessa;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 25.03.2021 ad oggetto: “Esecuzione sentenza Tribunale Civile di Torino n. 4358/2016 – sentenza Corte d'Appello Civile di Torino n. 1301/20128 – ordinanza Corte Cassazione Civile n. 26188 del 17.11.2020 – sentenza Tribunale Penale di Torino del 08.05.2014 – sentenza Corte d'Appello di Torino Sezione Penale n. 7394/2018” l'Amministrazione Comunale ha:
 - autorizzato il Sindaco pro – tempore a promuovere, avviare e sottoscrivere tutte le azioni, procedure, atti e richieste e quant'altro occorra in sede giudiziale ed extragiudiziale per il **recupero dei crediti** nascenti dalle seguenti sentenze:
 - ▲ Sentenza del Tribunale civile di Torino n. 4358/2016 in data 09.08.2016;
 - ▲ Sentenza n. 1301/2018 pubblicata il 10.07.2018 R.G. n. 363/2017 pronunciata dalla Corte d'Appello Civile di Torino nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 364/2017 (+ 522/17 + 545/17);
 - ▲ Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26188 del 17.11.2020;
 - ▲ Sentenza Tribunale Penale di Torino del 08.05.2014 (R.G. n. 60/12 R.G. n. 16376/07)
 - ▲ Sentenza Corte d'Appello di Torino Sezione Penale n. 7394 depositata il 25.02.2019;
 - individuato l'avv. Stefano Cresta dello Studio “Cresta & Associati”, con sede in Via Principi D'Acaja n. 47 Torino, quale professionista cui conferire l'affidamento dei servizi legali finalizzati all'esecuzione delle sentenze di cui sopra ed iscrizione ipoteche;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 in data 30.12.2021 l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di:
 - voler conferire incarico di assistenza giudiziale e stragiudiziale in ordine:
 - ▲ ricorso ex art. 702 bis c.p.c., RG n. 510/2021, promosso da Zurich Insurance Public Limited Company e notificato all'amministrazione tramite l'avv. Prencipe Giuseppe;
 - ▲ esecuzione sentenza Tribunale Civile di Torino n. 4358/2016 – sentenza Corte d'Appello Civile di Torino n. 1301/20128 – ordinanza Corte Cassazione Civile n. 26188 del 17.11.2020 – sentenza Tribunale Penale di Torino del 08.05.2014 – sentenza Corte d'Appello di Torino Sezione Penale n. 7394/2018;
 - di individuare l'Avv. Francesco Dal Piaz dello “Studio legale Dal Piaz”, Via Sant'Agostino n. 12 Torino, in luogo dell'avv. Stefano Cresta dello Studio “Cresta & Associati” che ha rinunciato all'incarico.
- Il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso da Zurich Insurance PLC (Tribunale di Ivrea, R.G. n. 710/2021) **è tuttora pendente**. In particolare, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 25.01.2023.
- In data 21.06.2022, l'Avv. Dal Piaz ha reso un parere all'Amministrazione comunale, ove ha rilevato il rischio di causa elevato con riferimento al predetto procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Ivrea promosso da Zurich Insurance PLC.

L'Avv. Dal Piaz ha quindi intrapreso trattative con i professionisti e con le compagnie assicurative volto a verificare la possibilità di addivenire ad una conclusione transattiva di tutte le vertenze in essere. A tal fine sono previsti incontri tra i legali di tutti i soggetti coinvolti. Qualora non si addivenga ad un accordo, il Comune procederà immediatamente ad avviare le azioni esecutive nei confronti dei professionisti; Generali Italia S.p.a. e UnipolSai S.p.a., così come già intrapreso dalla compagnia Zurich Insurance Plc, procederanno invece nei confronti del Comune al fine di recuperare gli importi corrisposti a quest'ultimo in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla Corte d'Appello di Torino (Sent. n. 1301/2018).

Di seguito si riporta la situazione contabile conseguente lo stato dei contenziosi sopra descritti, in ottemperanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 par. 5.2. h) al D.Lgs 118/2011:

- nel 2017 a seguito della sentenza di primo grado relativa al processo per il crollo della torre campanaria, nella quale i soccombenti sono stati condannati a risarcire il Comune di Nole della somma complessiva di € 1.765.616,65, è stato iscritto a bilancio il conseguente accertamento in entrata. Tale sentenza, come sopra meglio descritto, è stata confermata nei successivi gradi di giudizio;
- a seguito di ciò, nel bilancio di previsione dell'ente anno 2017, sono stati iscritti 2 capitoli:
 - capitolo al titolo III dell'entrata di € 1.765.616,65, relativo all'introito da sentenza non passata in giudicato, dichiarata esecutiva dal Giudice;
 - capitolo di spesa al titolo I di € 1.765.616,65, relativo all'accantonamento fondi per passività potenziali; tale accantonamento è stato istituito in via prudenziale per far fronte all'eventualità di una rimodulazione del risarcimento che i successivi gradi di giudizio potrebbero comportare alla citata sentenza di primo grado;
- nel corso dell'esercizio 2017 alcune parti soccombenti hanno versato presso la tesoreria comunale la somma complessiva di € 1.007.988,90. In sede di approvazione del rendiconto l'intera somma accertata è confluita nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione quale fondo contenzioso. Residua pertanto la somma di € 757.627,75 al titolo III dell'entrata;
- nei successivi rendiconti anni 2018, 2019, 2020 e 2021, in pendenza della definizione dei procedimenti giudiziari descritti, la scelta dell'ente è stata di mantenere tale somma nella componente accantonata del rendiconto di gestione;
- in caso le procedure esecutive per la riscossione del credito, attualmente in corso, si concludano con un accordo transattivo tra le parti, l'ente procederà alla restituzione delle somme che **eventualmente** saranno da risarcire usufruendo parzialmente di quanto accantonato al rendiconto a titolo di fondo contenzioso; la somma residuale, a contenzioso ormai terminato in via definitiva, potrà confluire nella parte disponibile dell'avanzo di amministrazione.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to digitalmente
(Vincenzo Migale)

IL SINDACO
F.to digitalmente
(BERTINO dott. Luca Francesco)